



COMUNE DI TAVAZZANO CON VI
Provincia di Lodi

VERBALE N. 15 DEL 16/10/2019

Oggetto: Parere sul Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 19/09/2019 avente ad oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - approvazione schema di Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022";

ESAMINATO lo schema di Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;

TENUTO CONTO che:

a) l'art.170 del D.Lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.";

- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

RICHIAMATO il punto 8 del principio contabile di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che dispone che "Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce";



CONSIDERATO che lo Statuto dell'ente prevede all'art. 37, comma 1, che "Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18/09/2019, con la quale è stato presentato al Consiglio Comunale il programma relativo alle linee programmatiche di mandato della nuova Amministrazione Comunale per il periodo 2019-2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 dello Statuto Comunale;

RILEVATO che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento;

TENUTO CONTO che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'Organo di Revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione;

RITENUTO che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle Giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione;


CONSIDERATO che l'Organo di Revisione potrà ora esprimere solo un parere di coerenza rinviando il giudizio di congruità ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso;

CONSIDERATO che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ha verificato:



- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato 2019-2024, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18/09/2019, in quanto, così come è stato predisposto, sostituisce la relazione previsionale e programmatica ed il piano generale di sviluppo;
- c) che vengono adottati gli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP. In particolare:
- * il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
 - * il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
 - * il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58, comma 1, della Legge 133/2008.

Tenuto conto:

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

esprime parere FAVOREVOLE

sulla coerenza del Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 con le linee programmatiche di mandato 2019-2024 e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Iseo, 16 ottobre 2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott.ssa Giovanna Anastasia Prati

